

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "ROSINA SALVO"- TRAPANI

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 - E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet www.rosinasalvo.edu.it

Circ. n. 44 Trapani, 28/09/2020

Ai docenti Al personale ATA Al Sito WEB

Oggetto: Malattia e quarantena da Covid, come fare e certificazioni richieste.

Relativamente alle assenze assenze del personale docente e non docente causa Covid 19 si riporta quanto reperito in materia.

Caso in cui un docente o un membro del Personale ATA è in quarantena o contagiato dal Covid -19

Nel caso in cui un docente sia in quarantena o risulti contagiato dal Covid, si applicherà quanto esplicitato dall'art.19 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che recita quanto segue: "Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero", in questo caso non viene quindi applicata la decurtazione economica.

Caso in cui un docente o un membro del Personale ATA è in attesa del risultato del tampone

L'ordinanza n. 18 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 luglio 2020, in merito all'assenza fatta durante il periodo in cui si è in attesa del risultato del tampone eseguito per verificare l'eventuale positività al Covid, dà le seguenti indicazioni:

"Il periodo di assenza dal luogo di lavoro del personale docente e non docente per il tempo intercorrente tra l'esito, positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, viene equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente".

I chiarimenti INPS nel messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020

Riconoscimento malattia nei casi di quarantena dovuti a COVID. A distanza di alcuni mesi dall'entrata in vigore delle relative norme e a fronte delle richieste di chiarimento da parte di Confcooperative, l'INPS nel messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 detta specifiche istruzioni in applicazione dell'art. 26 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020.

Equiparazione guarantena a malattia solo per lavoratori dipendenti

L'INPS sottolinea come siano interessati da tali norme soltanto i lavoratori dipendenti, con l'esclusione quindi dei soggetti (collaboratori) iscritti alla Gestione Separata.

Positività al Covid, malattia riconosciuta anche per gestione separata

In presenza di conclamata malattia da COVID-19 il trattamento spetta anche agli iscritti alla Gestione separata sulla base della specifica normativa di riferimento, applicandosi in tal caso la consueta gestione della malattia comune con semplice certificato rilasciato dal proprio medico curante.

COVID, EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA A MALATTIA

Il periodo trascorso obbligatoriamente in quarantena con sorveglianza attiva o disposto in via precauzionale oppure in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, viene considerato ope legis come periodo di malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, sebbene tale periodo, sempre per espressa previsione di legge, non sia computabile ai fini del comporto.

Coronavirus e malattia, qual è il trattamento economico?

Nei casi di quarantena da Covid il trattamento di malattia verrà riconosciuto come di norma e di prassi seguendo le regole in uso per le diverse tipologie di lavoratori e settori (assunti a tempo indeterminato o determinato, OTD agricoli, lavoratori dello spettacolo, etc.).

Certificato di malattia Covid con protocollo

Rispetto alla CERTIFICAZIONE SANITARIA INPS richiama la necessità di un certificato di malattia attestante il periodo di quarantena con indicazione da parte del medico curante del protocollo del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica con cui di fatto è stata disposta la quarantena.

Qualora ciò non fosse possibile – perché comunque di regola il certificato deve essere trasmesso in via telematica sin dal primo giorno di malattia o comunque se cartaceo (caso residuale) al massimo entro due giorni – è in capo al lavoratore l'onere di recuperare tale provvedimento comunicandone gli estremi all'INPS attraverso posta ordinaria o PEC e allegandolo se possibile.

In tal caso, in attesa di integrazione della documentazione da parte del lavoratore, il certificato sarà momentaneamente considerato sospeso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Messina Giuseppina)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n. 39/93